

denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.

31. 51. (ex 29. 69.) De Biasio Calimani, Cappella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

31. 41. (ex 29. 59.) Cento, Scalia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito fino alla data di ultimazione dei processi medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

31. 50 Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL
GOVERNO 31.49

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: l'attuazione dei piani *fino a:* immobiliari e.

0. 31. 49. 1. (ex 0.29.15.2) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: la realizzazione dei nuovi *fino a:* n. 104.

0. 31. 49. 2. (ex 0.29.15.1) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: privilegiando *fino alla fine del comma.*

0. 31. 49. 3. (ex 0.29.15.3) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole: o di bonario componimento.

0. 31. 49. 4. (ex 0.29.15.4) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sostituire le parole da: l'immediato conseguimento *fino a:* nonché alle *con la seguente:* la.

0. 31. 49. 5. (ex 0.29.15.5) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49 comma 6-bis, sopprimere le parole: in relazione al rischio implicito del giudizio.

0. 31. 49. 6. (ex 0.29.15.6) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole: allo stato ed al presumibile costo di esso.

0. 31. 49. 7. (ex 0.29.15.7) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: eccezione o pretesa.

0. 31. 49. 11. (ex 0.29.15.9) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: in unica soluzione e.

0. 31. 49. 12. (ex 0.29.15.10) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: oltre alle eventuali spese legali.

***0. 31. 49. 20.** (ex 0.29.15.8) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti

previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

31. 49. (ex 29. 15.) Governo.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.

31. 31. (ex 29. 41.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

31. 32. (ex 29. 39.) Manzione.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Il Ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

31. 33. (ex 29. 42.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 34. (ex 29. 31.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 35. (ex 29. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

31. 36. (ex 29. 55.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dimissibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 37. (ex 29. 49.) Parolo, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

31. 38. (ex 29. 36.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.

31. 39. (ex 29. 38.) Manzione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 31. 56
DEL GOVERNO.

All'emendamento 31. 56, capoverso, dopo le parole: dei conduttori *aggiungere le seguenti:* che abbiano in godimento l'immobile da almeno dieci anni.

0. 31. 56. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 56, capoverso, dopo le parole: dei conduttori *aggiungere le seguenti:* che abbiano in godimento l'immobile da almeno cinque anni.

0. 31. 56. 4. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 56, capoverso, sopprimere le parole da: nonché in favore *fino a:* di alienazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 31. 56. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato.

All'emendamento 31. 56, capoverso, sostituire le parole da: nonché in favore *fino a:* richiesti dall' *con le seguenti:* che abbiano soddisfatto tutti i crediti dovuti — compresi i diritti di mora e gli interessi legali — all'.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 31. 56. 1. De Cesaris, Giordano, Bonato.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: « che ne cura l'attuazione » sono aggiunte le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni im-

mobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno con priorità la vendita frazionata ».

31. 56. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

* **31. 40.** (*ex 29. 23.*) Bastianoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, *dopo le parole* « che ne cura l'attuazione » *aggiungere le seguenti:* « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel

godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.»

* **31. 55.** (ex 29. 14.) Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Cesetti, Giacco.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

31. 42. (ex 29. 60.) Baccini, Liotta, Folini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse

derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994.

31. 45. (ex 29. 7.) Ruffino, Ascierio.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi per uso abitativo compresi nei piani di vendita degli ATER (IACP) e approvati dalle regioni ».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.300;

2003: — 10.000.

31. 43. (ex 29. 58.) Susini, Biricotti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni ».

31. 47. (ex 29. 68.) Susini, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: « 11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, »alloggi individuali«, concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 32.) Ascierio, Gasparri.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le Poste Italiane s.p.a. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante,

per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

31. 46. (ex 29. 8.) Becchetti.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.

31. 06. (Nuova formulazione) Strambi, Gasperoni, Pistone, Gardiol.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

31. 01. (ex 29. 0. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. La lettera *c*) del comma 109 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » con le parole: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 02. (ex 29. 0. 8.) Manzione, La Macchia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono soppresse.

2. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente comma:

« 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 03. (ex 29. 0. 7.) Manzione.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla

base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge diriforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 1.

31. 07. (ex 29. 09) Pistone, Lucidi, Galdelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato

dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 04. (ex 29. 012.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

« ART. 30-bis. — *Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.*

I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

La presente disposizione non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia ».

31. 05. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Menia.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 11)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a 3 milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. A partire dallo stesso anno 2001 è versato a cura dei comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli quantificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Sono fatte salve le diverse previsioni dei regolamenti comunali.

46. 9. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex 44. 12) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

(A.C. 7328-bis — sezione 12)**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 50.**

*(Disposizioni relative al
sistema pensionistico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni

sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di « Mutualità pensioni » sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di « Mutualità pensioni » afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 6 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguente-

mente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

10. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 9 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono aumentate di lire 200.000 mensili nel triennio 2001-2003, da corrispondersi con le seguenti decorrenze:

lire 80.000 dal 1° gennaio 2001;

lire 80.000 dal 1° gennaio 2002;

lire 40.000 dal 1° gennaio 2003.

4. In caso di trattamento pensionistico di importo mensile inferiore all'aumento, la pensione integrata al trattamento minimo viene elevata in modo da garantire un trattamento pensionistico complessivo pari al trattamento minimo più l'aumento mensile previsto a decorrere dal 1° gennaio 2001 a tutto il triennio 2001-2003. In caso di possesso di pensioni superiori al trattamento minimo ma inferiori ai limiti di cui sopra, l'aumento è attribuito fino alla concorrenza dei limiti stessi.

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata a carico della gestione che eroga la pensione diretta. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 10. (ex 49. 25). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

4-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma *4-bis* con effetto dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: « si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei

superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7 e 8.

50. 21. (ex 49. 29). Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1 gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo in misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 30. (ex 49. 24). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

e) la maggiorazione attribuita agli ex combattenti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 31. (ex 49. 28). Strambi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I periodi di impiego nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468 del 1997 sono utili ai fini dei benefici di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

50. 37. (ex 49. 101). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

(A.C. 7328-bis – sezione 13)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 52. 02 DEL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001.

0. 52. 02. 1. Gardiol, Paissan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 4. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 355, si aggiunge il seguente periodo:

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della Regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della Regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerato ente di appartenenza la Provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

0. 52. 02. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

All'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

*(Previdenza complementare
dei dipendenti pubblici).*

1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi, con le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta

quota di trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

Conseguentemente, ridurre di cento miliardi annui, per gli anni 2002 e 2003, l'accantonamento di Tabella A del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 2001, viene utilizzata per cento miliardi una quota delle maggiori entrate connesse all'abbassamento dei limiti di compensazione dei rimborsi di imposta di cui all'articolo 23.

52. 02. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 14)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 56.

*(Norme attuative dell'accordo
Governo-regioni).*

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 sono soppresse le seguenti parole: « delle attività degli istituti di ricovero e cura, ». All'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono sopresse le seguenti parole: « di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ». L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è soppresso.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 33.800 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le seguenti procedure e modalità.

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione di tali misure,

il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

*(Norme attuative dell'accordo
Governo-regioni)*

Sopprimerlo.

56. 1. (ex 52. 5) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

*** 56. 3.** (ex 52. 18) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1.

*** 56. 4.** (ex 52. 31) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

*** 56. 2.** (ex 52. 6) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

56. 5. (ex 52. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

56. 6. (ex 52. 8) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **56. 40.** (ex 52. 35) Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **56. 50.** (ex 52. 21). Giannotti, Bolognesi.

Al comma 3, sostituire le parole: 33.800 miliardi con le seguenti: 35.000 miliardi.

56. 7. (ex 52. 19) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: 33.800 miliardi con le seguenti: 34.000 miliardi.

56. 8. (ex 52. 2) Cuccu, Baiamonte, Stagno D'Alcontres, Massidda.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale importo non comprende alcuna dislocazione economica finalizzata alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

56. 9. (ex 52. 32) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In sede di riparto delle risorse aggiuntive per i programmi di edilizia sanitaria devono essere privilegiate le regioni che negli ultimi tre anni hanno contratto minori debiti nel settore sanitario.

56. 10. (ex 52. 1) Cuccu.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di

cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 11.** (ex 52. 17 e 52. 46) Burani Procaccini, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani, Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 12.** (ex 52. 4) Sciacca, Lucà, Lucidi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 13.** (ex 52. 36) Repetto, Giacalone.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 16.** (ex 52. 33) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 17.** (ex 52. 38) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 15.** (ex * 52. 9) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.